

Il **COORDINAMENTO NAZIONALE TUTELA FIUMI - FREE RIVERS ITALIA** adotta il seguente Statuto

Titolo I - Denominazione, sede, scopo, durata.

Art. 1 – Denominazione

È costituita l'Associazione denominata "COORDINAMENTO NAZIONALE TUTELA FIUMI - FREE RIVERS ITALIA", denominazione abbreviabile in "FREE RIVERS ITALIA".

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede legale in Vicolo della Latteria, 2 Val di Zoldo, 32012 Belluno.

Art. 3 – Principi statutari e scopo

L'Associazione è apartitica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di mettere in rete i comitati e le associazioni che si battono per la difesa e tutela dei corsi d'acqua sul territorio italiano, con particolare riferimento alla tutela rispetto allo sfruttamento ad uso idroelettrico; di promuovere azioni di carattere nazionale, volte a ottenere la diminuzione degli incentivi statali all'idroelettrico sui corsi d'acqua naturali; di raccogliere fondi per la realizzazione di campagne nazionali di informazione, sensibilizzazione e quant'altro fosse utile alla difesa dei corsi d'acqua; di ottenere protocolli ed interventi da parte delle autorità pubbliche titolate al monitoraggio ed alla vigilanza dei DMV e dei prelievi.

L'Associazione promuove ogni iniziativa utile volta a tutelare i corsi d'acqua e quindi il territorio, l'ambiente, la salute dei cittadini, attraverso la partecipazione attiva delle comunità locali e, in particolare, volta a:

- organizzare campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di tutti gli organi istituzionali che abbiano il potere di intervenire in maniera diretta o indiretta per garantire la tutela dei corsi d'acqua;
- stabilire rapporti di collaborazione con le pubbliche amministrazioni;
- coordinare la propria azione con quella di altri comitati e associazioni che a livello locale, regionale, nazionale e internazionale perseguono analoghe finalità;
- intraprendere azioni legali utili a tutelare i fiumi.

Art. 4 – Durata

L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le norme del presente Statuto.

Art. 5 – Soci dell'Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutti i soggetti, persone fisiche ed enti, che ne condividono gli scopi e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli. I soci sono soci fondatori o soci aderenti.

Sono soci fondatori i soggetti che firmano il presente Statuto. La qualifica di fondatore del Coordinamento è intrasmissibile.

L'ammissione dei soci aderenti avviene su domanda degli interessati e su presentazione di almeno due soci. La domanda deve contenere l'impegno ad osservare lo Statuto e a contribuire al raggiungimento delle finalità dell'Associazione. L'accettazione o meno delle domande di ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde per i seguenti motivi:

- dimissioni comunicate in forma scritta al Presidente;
- decadenza, verificata dal Consiglio Direttivo, per il venir meno dell'impegno associativo o di altre valutazioni su cui si era fondata l'accettazione, nonché per la sopravvenuta impossibilità di partecipare alla vita dell'Associazione o per accertati motivi di incompatibilità;
- deliberazione di esclusione da parte del Consiglio Direttivo per aver contravvenuto agli obblighi dello Statuto, e ripetutamente, nonostante gli avvertimenti, ai doveri statutari di socio, o per aver deliberatamente danneggiato l'Associazione.

Il socio di cui è stata accertata la decadenza o deliberata l'espulsione può rivolgere istanza di revisione al Consiglio Direttivo.

La qualità di socio o il venir meno della stessa è documentata nel libro degli associati tenuto con criteri di chiarezza e completezza.

I soci hanno il dovere di:

- osservare le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari cui è soggetta l'Associazione;
- mantenere specchiata condotta morale nell'ambito dell'Associazione e fuori di essa;
- astenersi da qualsiasi atto che possa recare danno all'Associazione;
- versare puntualmente le quote associative, ove stabilite.

Tutti i soci hanno il diritto di:

- prendere parte alle attività dell'Associazione;
- intervenire, discutere e partecipare alla Assemblea e concorrere, con il proprio voto alle deliberazioni;
- presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo.

Titolo II – Organi e cariche sociali

Art. 6 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vice Presidente;
- d) il Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Assemblea: composizione

L'Assemblea è costituita dai soci. Le sue deliberazioni vincolano ogni associato e sono prese secondo il principio del voto singolo.

Art. 8 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto. Può inoltre essere convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno. Deve essere convocata quando lo richieda un terzo dei soci o metà dei componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante e-mail, o con altro mezzo giudicato idoneo a provare l'avvenuto ricevimento da parte di ciascun associato.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno e la data, ora e luogo della riunione, deve essere inviato almeno sei giorni prima della data fissata per la convocazione.

Art. 9 – Assemblea: partecipazione per delega

E' consentito ad ogni associato di farsi rappresentare in qualunque assemblea mediante conferimento di delega scritta ad altro associato. Ogni associato non può rappresentare più di altri due associati.

Art. 10 – Assemblea: validità e competenze

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea in sede ordinaria delibera:

- sulle attività dell'Associazione;
- sul rendiconto economico e finanziario che il Consiglio Direttivo deve redigere e tempestivamente presentare all'Assemblea così che ne sia deliberata l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno;
- sul conto preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- sulla Relazione economico-amministrativa del Consiglio Direttivo;
- sull'approvazione del Regolamento e delle sue modifiche;
- su qualunque altro argomento venga posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nell'Assemblea straordinaria, per la validità della deliberazione di modificazione dello Statuto, è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o, in sua mancanza, assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza, assenza o impedimento anche di questi, l'Assemblea elegge tra gli associati presenti il suo Presidente.

Funge da segretario dell'Assemblea la persona designata dal Presidente.

Art. 12 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è formato:

1. dai soci fondatori;
2. da un rappresentante per ognuna delle regioni ove vi siano Associazioni e/o Comitati aderenti all'Associazione, che lo designano per la durata di tre anni;
3. dai soci onorari e benemeriti, designati dal Consiglio Direttivo secondo i criteri stabiliti nel Regolamento.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno due volte all'anno, dal Presidente, con le stesse modalità dell'Assemblea. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno sei giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza, è consentito un preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato ogni qual volta almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: validità e deleghe

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto e le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza degli intervenuti.

Un Consigliere può farsi rappresentare da un altro Consigliere, mediante delega nominativa scritta, fatta pervenire via e-mail.

Nessun Consigliere può rappresentare per delega più di un assente.

Ciascun Consigliere, presente o rappresentato, ha diritto a un voto.

Con il consenso di tutti i Consiglieri, le riunioni possono avvenire in teleconferenza, purché si trovino nello stesso luogo il Presidente e il Segretario e ai partecipanti sia consentito, contestualmente, di intervenire e, occorrendo, di ricevere e trasmettere documenti.

La funzione di segretario del Consiglio Direttivo è svolta da un membro designato dal Presidente.

Art. 15 – Consiglio Direttivo: compiti

Il Consiglio Direttivo promuove e cura i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali. Esso ha funzioni deliberative ed esecutive e tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione.

In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, ha il compito di:

- eleggere tra i Consiglieri il Presidente e, sulla di lui proposta, il Vice Presidente;
- proporre all'assemblea il Regolamento e le relative modifiche, in conformità alle norme dello Statuto;

- presiedere all'attività dell'Associazione;
- preparare il bilancio annuale di previsione e quello consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- proporre all'Assemblea modifiche dello Statuto con il parere favorevole di almeno i due terzi dei componenti del Consiglio;
- gestire il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- verificare la decadenza dei soci;
- deliberare l'esclusione dei soci;
- stabilire le eventuali quote associative annuali;
- vigilare sull'osservanza dello Statuto.

Art. 16 – Presidente e Vice-Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte ai terzi e in giudizio; potrà di volta in volta delegare altre persone dell'Associazione, a mezzo *delega scritta*, a rappresentarlo e/o sostituirlo, anche con poteri di firma.

Spetta al Presidente presiedere le riunioni, convocarle e nominare di volta in volta il Segretario.

In caso di mancanza, assenza o impedimento del Presidente, lo sostituisce il Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica tre anni, ed è rieleggibile.

Art. 17 – Gratuità cariche sociali

Nessuna carica sociale è retribuita.

Titolo III - Amministrazione

Art. 18 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, ove deliberate, e dai contributi dei soci o di terzi, soggetti pubblici o privati, da eventuali lasciti o donazioni e dai benefici derivanti da attività istituzionali.

Art. 19 – Scioglimento dell'Associazione

Quando si verifichi una situazione incompatibile con l'esistenza dell'Associazione e con le sue finalità, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea straordinaria dei soci affinché provveda a deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra i non soci, determinandone i poteri.

Qualunque sia la causa dello scioglimento, il patrimonio dell'Associazione e gli eventuali utili di gestione dovranno essere devoluti ad altro ente con finalità analoga e non lucrativa indicato dall'Assemblea che delibererà lo scioglimento e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme di legge in materia, del reciproco rispetto e della pacifica convivenza democratica.